

La sanificazione negli ambienti di lavoro

Le aziende devono garantire un ambiente lavorativo salubre e privo di contaminazioni ai propri lavoratori. In vista della ripresa delle attività produttive, imprese, aziende ed enti pubblici si stanno attrezzando per la sanificazione mentre allo stesso tempo fiorisce il business delle imprese, più o meno specializzate “in pulizie”, che offrono preventivi al ribasso per le operazioni. I protocolli anticontagio infatti prevedono che, oltre alla pulizia quotidiana, sarà necessario procedere a una vera e propria bonifica periodica, indispensabile in vista della riapertura. In quest’articolo cercheremo di spiegare cos’è e come dev’essere eseguita la sanificazione per fornire le competenze per distinguere un intervento a regola d’arte da un intervento improvvisato svolto, magari senza competenze specifiche, da aziende “tuttofare” riconvertite al business del momento.

Cos’è la sanificazione?

Le attività di pulizia, di disinfezione e di sanificazione sono disciplinate dalla **Legge 82/1994**.

Il D.M. n. 274/1997 le ha così definite:

attività di pulizia:	sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
Attività di disinfezione:	sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
Attività di sanificazione:	sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

OSSERVA- in buona sostanza l’attività di sanificazione, alla luce dell’emergenza COVID-19, è il risultato della attività di disinfezione - eseguita con opportune modalità ben definite – volta ad eliminare o comunque minimizzare la carica virale di ambienti e superfici preventivamente sottoposte ad accurata pulizia (eliminazione della sporcizia).

Per completezza citiamo **anche l’attività di bonifica**, si tratta di una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

Chi esegue gli interventi

L'esercizio delle attività di SANIFICAZIONE è subordinato al possesso di specifici requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall'art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997.

Pertanto da un punto di vista professionalizzante si tratta di aziende con specifico codice ATECO, in particolare le prestazioni di mera pulizia rientrano tra quelle indicate nel codice ATECO 81.21.00 e 82.22.02, mentre le prestazioni di disinfezione (compresi quelle di disinfestazione e derattizzazione) rientrano nel codice ATECO 81.29.10

Può un'azienda eseguire in autonomia tali interventi mediante il proprio personale, nei locali aziendali?

In teoria sì, a condizione che il personale impiegato sia stato opportunamente formato e informato ed addestrato in relazione al rischio chimico, biologico e all'eventuale impiego di specifiche attrezzature; il personale deve essere dotato (ed addestrato all'uso) degli opportuni dispositivi di protezione individuale, che andranno scelti in base al rischio specifico connesso all'uso delle attrezzature, delle sostanze chimiche ed alle possibilità di contagio. L'introduzione di questa nuova attività in azienda, con personale interno, comporta necessariamente la revisione del Documento di Valutazione del Rischio.

Quando effettuare la sanificazione

La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020

indica che le operazioni di pulizia debbano essere effettuate giornalmente e addirittura alla fine di ogni turno lavorativo ma non specificano e precisano la frequenza delle operazioni di sanificazione.

E' ragionevole pensare che la sanificazione sia da eseguirsi prima della ri-apertura della attività e sia da ripetere con una frequenza variabile in funzione della attività e del tasso di frequentazione dei locali. Sarebbe bene implementare un protocollo operativo specifico, sulla base di una valutazione specifica del rischio biologico, elaborato con la collaborazione del Medico del Lavoro competente e con il Responsabile Aziendale per la Sicurezza.



Le operazioni di Sanificazione sono invece obbligatorie, prima dell'agibilità dei locali, qualora si sia rilevata la presenza nei locali di un soggetto con malattia da Sars-Cov2 accertata.

Come effettuare la sanificazione

È lo stesso ministero della Salute nella Circolare n. 5443 a spiegare nel dettaglio come procedere. Innanzitutto le operazioni di sanificazione devono seguire un'accurata pulizia.

OSSERVA - va garantita la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti in uffici e reparti produttivi. Occorre inoltre igienizzare eventuali spogliatoi, locali mensa e persino le tastiere dei distributori di snack. Poi vanno pulite ed igienizzate con molta attenzione le superfici che si toccano di più: muri, porte, finestre, servizi igienici, maniglie, pulsanti, interruttori e bottoniere.

Le sostanze utilizzabili per abbattere il Virus sono, citando la normativa, ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%). Tali sostanze possono essere applicate sulle superfici nebulizzate nell'ambiente attraverso spruzzatori o atomizzatori.



Si tratta di sostanze particolarmente aggressive, che possono danneggiare le superfici e debbono essere manipolate con particolari attenzioni, soprattutto qualora si pratichi la nebulizzazione nell'ambiente.



Anche le condotte aeree (impianti di ventilazione, areazione e condizionamento) meritano particolari attenzioni, poiché, accumulando facilmente polvere e materiale organico, possono essere fonte di inquinamento biologico occulto e quindi veicolare virus (o altri patogeni) attraverso l'aria movimentata.

In Italia il Ministero della Sanità, già con **protocollo n°24482 del 31 Luglio 1996**, ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari, il sistema è stato sperimentato con successo anche specificamente contro il Coronavirus in vari contesti internazionali.



L'utilizzo di questo gas, applicato con opportuni macchinari, è efficiente e pratico, e si è dimostrato particolarmente adatto alla sanificazione di piccoli ambienti, veicoli o condotte di aerazione, e può anche essere utilizzato in ambienti, come gli uffici, che presentano superfici di varia tipologia.

Agevolazioni

Tutte le aziende, in base al decreto Cura Italia (Decreto Legge 18/2020), possono usufruire di un credito di imposta in riferimento alle spese sostenute nel 2020 per effettuare la sanificazione degli ambienti di lavoro contro il Coronavirus. Il bonus è pari al 50% delle spese effettuate, con un limite massimo di 20.000 euro per ciascun richiedente.

Il decreto Liquidità (Decreto legge 23/2020) ha ampliato l'agevolazione fiscale estendendola all'acquisto di dispositivi di protezione individuale necessari a proteggere i lavoratori. L'agevolazione vale per mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 ed Ffp3, guanti, tute, ma anche calzari, occhiali e visiere protettive.

L'Agenzia delle Entrate in una recente circolare (n.9/E) ha chiarito che nel trattamento agevolato rientrano anche barriere e pannelli protettivi per tenere distanti i dipendenti, detersivi per le mani e disinfettanti.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti